



# **COMUNE DI CASALATTICO**

**PROVINCIA DI FROSINONE**

## **GUIDA PRATICA**

**I.M.P.**

# **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (EX ICI)**

**A cura dell'ufficio tributi**

## **COS'E' L'I.M.P.**

E' l'Imposta Municipale Propria, in vigore dal 01/01/2012, istituita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che sostituisce l'ICI.

## **DIFFERENZE TRA IMP ED ICI**

L'ICI era un'imposta comunale il cui gettito finiva interamente nelle casse comunali. Nel caso dell'IMP, gran parte dell'imposta è destinata ad incrementare le casse dello Stato.

## **CHI DEVE PAGARE L'IMP**

1. Titolari di un diritto reale sulla cosa:

- Pieno proprietario
- Chi ha un diritto di usufrutto
- Chi ha un diritto di uso
- Chi ha un diritto di abitazione
- Chi ha un diritto di enfiteusi
- Chi ha un diritto di superficie

2. Coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Locatario finanziario

(Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, chi paga è il locatario, dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata).

4. Concessionario di aree demaniali.

## SU COSA SI APPLICA L'IMP

- Fabbricati:
  - a) unità immobiliari iscritte in catasto e, quindi, con rendita
  - b) unità immobiliari che devono essere iscritte in catasto. In tal caso l'IMP, come fabbricato, si paga dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure, se precedente, dalla data di utilizzo dell'immobile, mentre dalla data di inizio lavori a quella di ultimazione o di utilizzazione si paga l'IMP come area fabbricabile.
  
- Fabbricati rurali
  - a) per le abitazioni ed i fabbricati non strumentali che appartengono a persone fisiche, la rendita a base del calcolo IMP è quella di fabbricati simili. (I fabbricati rurali strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile sono esenti).
  - b) per i fabbricati sia strumentali che non – D – interamente posseduti da imprese, la base imponibile è data dal costo di acquisto o di costruzione rivalutato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92.

**N.B.** I fabbricati rurali censiti nel catasto terreni devono essere iscritti a cura del soggetto passivo nel catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012

- Aree fabbricabili
  - a) Area fabbricabile individuata dallo strumento urbanistico generale del Comune (indipendentemente dall'approvazione di tale strumento dalla Regione e dall'adozione di strumenti attuativi).
  - b) Area divenuta edificabile a seguito di utilizzo a scopo edificatorio (Terreno agricolo su cui insiste una costruzione)

c) Area di demolizione di fabbricato e area su cui insistono interventi di recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge n. 457/78.

**N.B.** Le aree fabbricabili coltivate da agricoltori diretti o imprenditori agricoli iscritti negli elenchi previdenziali sono agricole, pertanto esenti.

I **terreni agricoli** nel Comune di Casalattico sono **esenti** in quanto ricadenti in area montana, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DLgs. N. 504\92

<b>VALORI SU CUI APPLICARE L'IMP (BASE IMPONIBILE)</b>
--

<b>Categorie catastali</b>	<b>Rendita</b> al 1° gennaio del 2012	<b>Rivalutazione</b> del 5%	<b>Moltiplicatore</b>	<b>Valore</b>
<b>A1,A2,A3,A4,A5,A6, A7,A8, A9</b>			<b>160</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>A10</b>			<b>80</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>B</b>			<b>140</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>C1</b>			<b>55</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>C2,C6,C7</b>			<b>160</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>C3,C4,C5</b>			<b>140</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>D1,D2,D3,D4</b>			<b>60</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore
<b>D5</b>			<b>80</b>	Dato dalla rendita rivalutata del 5% per il moltiplicatore

## RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

La base su cui calcolare l'IMP è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMP, oppure, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

## ABITAZIONE PRINCIPALE

“Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel Comune di Casalattico, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile”.

E' **assimilata per legge** all'abitazione principale la casa posseduta dal coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che non posseda o non abbia un diritto reale su un altro immobile adibito ad abitazione principale nel Comune.

L'IMP è pagata dal coniuge assegnatario.

L'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) non è abitazione principale, l'aliquota è 0,76%.

## **PERTINENZE**

Si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7.

Si considera pertinenza solo una unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie.

## **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

- Dall'imposta dovuta per abitazione principale e pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile.
- In aggiunta alla detrazione di € 200,00, su detta, al soggetto passivo spetta una ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che risiede e dimora nell'abitazione principale. Tale ulteriore detrazione non può superare, complessivamente, € 400,00 (caso di 8 figli).

## **ALIQUOTE (riferite all'acconto di giugno e settembre)**

- |   |       |
|---|-------|
| • Abitazione principale e pertinenze  | 0,4%  |
| • Altri fabbricati  | 0,76% |
| • Unità immobiliari delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari | 0,76% |
| • Unità immobiliari regolarmente assegnate dall'ATER  | 0,76% |
| • Abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero  | 0,76% |

## SCADENZE DI PAGAMENTO

- Abitazione principale e relative pertinenze – 3 rate
  - a) 1° acconto pari al 33% dell'imposta annuale 18/06/2012
  - b) 2° acconto pari al 33% dell'imposta annuale 17/09/2012
  - c) saldo (calcolato ad aliquota e detrazione deliberate dal Comune di Casalattico) 17/12/2012
  
- Abitazione principale e relative pertinenze – 2 rate
  - a) acconto pari al 50% dell'imposta annuale 18/06/2012
  - b) saldo (calcolato ad aliquota e detrazioni deliberate dal Comune di Casalattico) 17/12/2012
  
- Altri fabbricati – solo 2 rate
  - a) acconto pari al 50% dell'imposta annuale 18/06/2012
  - b) saldo (calcolato ad aliquota deliberata dal Comune di Casalattico) 17/12/2012

Gli acconti di giugno e settembre dovranno essere pagati esclusivamente con modello F24

Dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare l'IMP anche con apposito bollettino di c/c postale.

## CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO IMP CON F24

L'IMP dovuta per tutto ciò che non è

- abitazione principale e pertinenze,
- unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

deve essere versata dal contribuente in due quote, pari al 50% ciascuna, l'una al Comune di Casalattico e l'altra allo Stato.

CODICE	Descrizione	Beneficiario
<b>3912</b>	IMP Abitazione principale e pertinenze	Comune
<b>3916</b>	IMP aree fabbricabili	Comune
<b>3917</b>	IMP aree fabbricabili	Stato
<b>3918</b>	IMP altri fabbricati	Comune
<b>3919</b>	IMP altri fabbricati	Stato

## DICHIARAZIONE IMP

- Dichiarazione originaria IMP:
  - a) Sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI in quanto compatibili.
  - b) Per le variazioni oggetto di dichiarazione intervenute dal 01/01/2012, la stessa (dichiarazione) scade il 30/09/2012.
- Dichiarazione di variazione IMP:

Il contribuente deve presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMP.



## **CONTATTI:**

**Tel. 0776.690012**

**Fax. 0776.690184**

**e.mail : [tributicasalattico@arubapec.it](mailto:tributicasalattico@arubapec.it)**

**Il contribuente può ritirare personalmente il modello di pagamento F24 per l'acconto del 18 giugno 2012:**

**Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00**

**Sabato dalle 8.00 alle 13.00**

**Il modello può essere richiesto anche tramite e:mail o fax.**

**Il Responsabile del Procedimento**

Dott.ssa Angela Vecchione

**Il Responsabile del Servizio**

Dr. Giuseppe Benedetti